



COMUNICATO UFFICIALE N. 236
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 215/AA al n. 228/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 14/AA del 5 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 14/AA del 5 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 216/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. GIOIESE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. GIOIESE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD HONEY SOCCER CITY SSDARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 38/AA del 22 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD HONEY SOCCER CITY SSDARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 38/AA del 22 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 54/AA del 29 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 54/AA del 29 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD MERAN WOMEN con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 55/AA del 29 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD MERAN WOMEN con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 55/AA del 29 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società SSD ARL FOOTBALL CLUB MATESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 5 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società SSD ARL FOOTBALL CLUB MATESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 5 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società POL. LUZZESE CALCIO 1965 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 64/AA del 7 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società POL. LUZZESE CALCIO 1965 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 64/AA del 7 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD LITTORIANA FUTSAL C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 66/AA dell'8 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD LITTORIANA FUTSAL C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 66/AA dell'8 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB S.C. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 71/AA del 19 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB S.C. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 71/AA del 19 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. ROTONDA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 89/AA del 26 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. ROTONDA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 89/AA del 26 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società MOLFETTA CALCIO SSD ARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 91/AA del 28 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società MOLFETTA CALCIO SSD ARL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 91/AA del 28 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. Andrea Elvio CAVALIERE e dalla società ASD AVC VOGHERESE 1919 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 92/AA del 28 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, il Sig. Andrea Elvio CAVALIERE e la società ASD AVC VOGHERESE 1919 non hanno versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Andrea Elvio CAVALIERE e dalla società ASD AVC VOGHERESE 1919 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 92/AA del 28 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD REAL FOLIGNO C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 93/AA del 28 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD REAL FOLIGNO C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 93/AA del 28 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 143 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Goran KOCCMAN e della società ASD NK KRAS REPEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

GORAN KOCCMAN, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. N.K. Kras Repen, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 10.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.7.2022 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso omesso di provvedere alla stipula di apposita polizza per la copertura assicurativa dell'evento "Open Day" e dei relativi partecipanti, organizzato dalla società dallo stesso rappresentata in data 4 luglio 2023 presso l'impianto sportivo gestito dalla stessa, in occasione del quale riportava un infortunio il calciatore minore sig. A. C., già tesserato per la A.S.D. N.K. Kras Repen;

ASD NK KRAS REPEN, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Goran Kocman;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Goran KOCCMAN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NK KRAS REPEN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Goran KOCCMAN, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD NK KRAS REPEN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina